



RSPP



Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

Quando semplificare fa rima con smantellare

Questo mese lo spunto per l'editoriale ce lo offre la newsletter diario prevenzione del 20 settembre, dove troviamo l'apertura dedicata al tema della semplificazione: "in silenzio, nelle segrete stanze, i tecnici del governo dei "tecnici" stanno predisponendo un programma d'interventi per modificare il d.lgs 81/08, il testo unico che regola la gestione dei rischi per la salute e sicurezza nel lavoro"; nella rubrica "Approfondendo... sul web" presentiamo anche due link con il sito www.diario-prevenzione.it segnalati da Gino Rubini per approfondire la sua riflessione.

RSPP ha sempre sostenuto che "le norme più sono importanti, più debbono essere facilmente comprensibili, più vogliono essere efficaci più debbono essere facilmente gestibili", (Se la forma prevale sulla sostanza RSPP n.6/2011), un esempio di complicazione ci giunge dalle recenti linee guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP che dovrebbero chiarire l'interpretazione degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008, approvate in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per interpretare gli Accordi Stato-Regioni approvati il 21.12.2011 per lo stesso obiettivo; linee guida che dovrebbero facilitare l'applicazione di una norma risultano, ai non addetti ai lavori, contraddittorie e in alcuni casi più oscure e complesse del testo legislativo.

Le norme debbono poter essere comprese e gestite oltre che dai tecnici della sicurezza, dai datori di lavoro e dai lavoratori, debbono favorire la partecipazione dei soggetti interessati: "sicurezza è partecipazione" (RSPP n. 18/2012).

Per riprendere e rilanciare la preoccupazione espressa dal collega Rubini voglio riprendere

argomenti trattati in diverse occasioni che i nostri lettori ben conoscono.

In un periodo di crisi, le risorse da dedicare alla gestione dei rischi e per la sicurezza, in molte realtà aziendali diminuiscono e possono portare a "derive silenziose". La ricetta proposta assolutamente condivisibile: rivisitare le spese per la sicurezza puntando su iniziative di qualità, che emarginino tutte quelle iniziative affidate a "consulenti furbastrì" per produrre carta, adempimenti burocratici, improbabili valutazioni del rischio, ecc. In questi contesti il **coinvolgimento dei lavoratori** appare essere una soluzione di assoluto buonsenso, così come l'utilizzo di strumenti formativi basati sulla formazione-intervento e sulla analisi dei mancati incidenti.

L'unica garanzia che semplificare non finisca con il far rima con smantellare possono darla i lavoratori se si mobilitano in difesa delle condizioni di lavoro, nel dibattito sindacale deve tornare a trovar spazio il concetto fondamentale della "non delega" intesa come "l'assunzione fino in fondo, da parte dei lavoratori, della responsabilità della propria salute". Il processo di semplificazione delle normative di prevenzione e protezione dai rischi e danni da lavoro deve ricevere quella che Ivar Oddone e Gastone Marri hanno definito la "validazione consensuale".

La "validazione consensuale" e la "non delega" non si realizzano spontaneamente; esse devono rappresentare un preciso obiettivo dell'azione sindacale.

Nel mese di Ottobre cade il primo anniversario della scomparsa di Ivar Oddone e la validità del suo pensiero verrà dibattuta in un seminario di formazione ed aggiornamento previsto a Roma il 22 ottobre, cui RSPP parteciperà ed invita tutti i suoi lettori che possono partecipare a farlo.

Paolo Gentile

**Lunedì 22 Ottobre 2012 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Roma
in occasione della presentazione del volume "La fabbrica e l'accademia",
si terrà un seminario su "partecipazione e sicurezza sul lavoro".**

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Informazioni e prenotazioni: fax: 06.45498463 e-mail: info@rs-ergonomia.com

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20122201](#)

L'allegato XXXVIII del decreto legislativo 81/2008 è sostituito dall'elenco, allegato al Decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 232, del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con il quale viene definito il terzo elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2012.

Da www.regione.piemonte.it

[Rep. n. 20122202](#)

Bollettino Regione Piemonte "Io scelgo la sicurezza n. 3 settembre 2012".

Un Focus sulla promozione della sicurezza nelle scuole piemontesi (A. Palese, M. Gulio, A. Bena), sulla sicurezza nei cantieri forestali (M. Saltetti) e sulle linee applicative degli accordi sulla formazione dei lavoratori (S. La Monica).

Da www.preventionandresearch.com

[Rep. n. 20122203](#)

Rischio chimico in agricoltura: gli organofosforici ed effetti sulla salute del lavoratore.

Giorgi DA, De Sio S, Mandolesi D, Arcangeli L, Simonetti T, Rosatelli I, Sposato S, Morali G, Bonifazi M, Pasquazi G, Bertini R, Massoni F, Ricci S.

Da gimle.fsm.it

[Rep. n. 20122204](#)

Il lavoro in alta quota: nozioni di fisiopatologia, fattori di rischio, sorveglianza sanitaria e criteri per l'elaborazione del giudizio di idoneità. Articolo pubblicato su GIMLE, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, numero di aprile – giugno. Di Giuseppe Taino, Guido Giardini, Oriana Pecchio, Marco Brevi, Marco Giorgi, Marina Giulia Verardo, Enrico Detragiache, Marcello Imbriani.

Da www.amblav.it

[Rep. n. 20122205](#)

Circolare 7/2012 della Regione Lombardia sulla FORMAZIONE di Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di lavoro/RSPP.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20122206](#)

MIN. LAV.: Terzo Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche. Decreto del 19 settembre 2012.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20122207](#)

Valori indicativi di esposizione professionale. Sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale firmato in data 6 agosto 2012, predisposto ai sensi dell'art. 232, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni con il quale viene definito il terzo elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.

Realizziamo il Documento di Valutazione dei Rischi e la valutazione dello stress lavoro correlato previsto dal d.lgs. 81/2008,

Informazioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-ergonomia.com

Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

NOTE E AVVERTENZE

[a cura di Paolo Gentile](#)

Completiamo con questo numero l'analisi della dispensa sull'ambiente di lavoro, pubblicata dalla FLM e curata da Ivar Oddone e Gastone Marri, un documento che ha rappresentato per i lavoratori e le organizzazioni sindacali un punto fermo nel perseguire gli obiettivi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro a partire dagli anni '70.



[RSPP sostiene La campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»](#)

Il principio della “non delega” e gli strumenti della contrattazione.

Il passaggio dalla denuncia ad un controllo efficace della nocività ambientale passa innanzitutto attraverso la partecipazione attiva e cosciente del gruppo omogeneo interessato, solo all'interno del luogo di lavoro si può realizzare in maniera costante ed efficiente, un'azione di prevenzione e protezione: occorre, secondo gli autori della dispensa, realizzare il principio della «non delega» che significa non affidare completamente ad altri il controllo degli effetti nocivi sul proprio lavoro.

La «non delega» viene descritta come un processo continuo di conoscenza dell'ambiente di lavoro, di controllo degli “strumenti” che debbono mantenere alto il livello di salute dei lavoratori (strumenti sindacali, giuridici, sanitari, ispettivi, di ricerca scientifica, previdenziali e assistenziali).

«Non delega» è un processo continuo di conoscenza per il controllo e la contrattazione delle condizioni di lavoro, da parte dei gruppi di lavoratori interessati ad un determinato processo produttivo insieme ai Consigli dei delegati (ora sostituiti dalle RSU).

«Non delega» significa che il gruppo omogeneo interessato ad un processo produttivo deve porsi il problema del controllo della nocività ambientale come protagonista di un'azione di contestazione continua con l'obiettivo di realizzare un ambiente di lavoro a misura d'uomo, e la completa eliminazione della nocività.

Per raggiungere questi obiettivi le organizzazioni sindacali negli anni '70 si erano dotate di strumenti unitari:

1. il Delegato di gruppo omogeneo (di reparto, di linea, di squadra, di sezione, di ufficio) con il compito di intervenire nella contestazione e nella contrattazione di situazioni specifiche e fornire indicazioni di iniziativa sindacale;
2. il Consiglio dei delegati, formato da tutti i delegati eletti con il compito di promuovere e coordinare l'azione sindacale, che in stretto coordinamento con l'assemblea (alla quale si riconosceva un'importanza fondamentale), doveva assumere la responsabilità politica dell'elaborazione delle piattaforme rivendicative, della gestione delle lotte e delle trattative aziendali;
3. la Commissione ambiente, gruppo di lavoro costituito in seno al Consiglio dei delegati, con il ruolo esecutivo di coordinamento dei problemi dell'ambiente.

Il rapporto tra il gruppo omogeneo interessato, il proprio delegato, il Consiglio dei delegati e l'organizzazione sindacale è pregiudiziale per il controllo della nocività ambientale. Il sindacato deve avere sempre presente nella sua azione che il gruppo omogeneo interessato al processo produttivo è l'interlocutore cui si deve sempre far riferimento al fine di consentire al gruppo stesso di acquisire tutte le informazioni e la coscienza indispensabili per una capacità autonoma di contestare le condizioni di nocività ambientale. La “validazione consensuale” e la “non delega” non si realizzano spontaneamente; esse devono rappresentare un preciso obiettivo dell'azione sindacale.

L'organizzazione sindacale all'interno dell'azienda deve:

individuare i gruppi omogenei composti da tutti i lavoratori che nella squadra, nella linea, nell'ufficio ecc., si trovano “omogeneamente nelle stesse condizioni di sfruttamento”;

fornire i modelli di analisi della realtà ambientale;

strutturare su questo modello l'informazione raccolta dal gruppo in termini di osservazione spontanea;

utilizzare strumenti come i questionari, per raccogliere informazioni;

verificare attraverso la validazione consensuale i fattori di nocività, vissuti come prioritari dal gruppo;

ricercare insieme al gruppo le soluzioni;
costruire nella contestazione e nella contrattazione il sistema di controllo permanente.
Attraverso la raccolta dei dati ambientali e biostatistici, indici essenziali nella valutazione della nocività di un ambiente di lavoro, l'organizzazione sindacale deve aggregare le aziende dello stesso settore produttivo per elaborare ipotesi e rafforzare la validità delle proprie contestazioni. L'elaborazione dei dati a livello provinciale e nazionale permetterà di elaborare delle soluzioni contrattuali più generali, delle soluzioni tecnologiche, delle soluzioni legislative.

Prossima uscita in libreria il nuovo volume della
Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile
La fabbrica e l'accademia
Lezioni di ergonomia
Edizioni Palinsesto

distribuito da S3-Opus e dalle edizioni Palinsesto

Informazioni e prenotazioni

fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-ergonomia.com

**Lunedì 22 Ottobre 2012 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Roma
in occasione della presentazione del volume "La fabbrica e l'accademia",
si terrà un seminario su "partecipazione e sicurezza sul lavoro".**

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Informazioni e prenotazioni: fax: 06.45498463 e-mail: info@rs-ergonomia.com



Approfondendo... sul web

Da www.sindacalmente.org

LA SALUTE SI CONTRATTA? NO DICE IL GIP

(Ilva, ambiente, territorio) di A.Serafino

Negli anni 70 quando si consolidò un forte potere di contrattazione e di partecipazione dei lavoratori si coniò lo slogan "la salute non si vende" per segnare la svolta con il periodo precedente in cui nei principali stabilimenti italiani si contrattavano le paghe di posto anziché le norme di prevenzione e tutela della salute con conseguenti modifiche alla organizzazione del lavoro. Nella vicenda dell'Ilva sono venute alla luce le arretratezze del sistema industriale italiano

(mancate innovazioni tecnologiche) e la sclerosi delle organizzazioni sindacali nel difendere la salute di chi lavora e degli abitanti che sono inquinati da fumi e scarichi. E qui i sindacati metalmeccanici non paghi del disastro strategico messo in atto alla Fiat sono riusciti ancora a dividersi (le motivazioni si trovano sempre). I manager dell'Ilva (subentrati a Riva e suoi collaboratori in arresti domiciliari) non hanno potuto occultare uno spaccato dell'Italia industriale vecchia che funziona a scapito della salute di chi lavora ed abita nei dintorni, che non rinuncia a corrompere chi dovrebbe operare super partes con le perizie di accertamento. ... continua a leggere su www.sindacalmente.org

Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.repubblica.it

[Taranto, la rivolta delle vedove "Mai più ri-catti tra lavoro e salute"](#)

Rabbia e veleni di una città che vive e muore di Ilva. E gli operai con i figli malati: "Sì, aveva ragione chi protestava"
di CONCITA DE GREGORIO

COSA c'è di diverso è che gli muoiono in mano i figli bambini e ora sanno perché. Che non possono mangiare il formaggio delle loro pecore né

le cozze del loro mare. Che i pediatri negli ospedali congedano le puerpere raccomandando omogeneizzati al posto delle prugne cotte. E latte in polvere anziché quello del seno perché nella frutta degli alberi e nel latte delle madri c'è il veleno, e ora sanno qual è. Cos'è cambiato sta tra la culla e il tavolo da pranzo, dentro le vite di ciascuno. I figli che impallidiscono di leucemia, il cibo che sparisce dai piatti. L'unica cosa che conta, l'unica cosa seria: nascere e crescere i figli, mangiare. ... continua a leggere su www.repubblica.it

Da www.quotidianosicurezza.it

[Il POS non può contenere indicazioni generiche](#) di Enzo Gonano

Una recente sentenza (Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2012, n. 28136) ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in materia di contenuti del POS (Piano Operativo di Sicurezza). Il documento rappresenta uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle di-

verse e particolari attività che vengono svolte nel cantiere.

La caratteristica della specificità delle disposizioni deve essere presente nel POS allo scopo di rendere attuabili gli obiettivi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cosicché non sono ritenute conformi al dettato del TU le indicazioni generiche se non anche ripetitive del PSC.

Nella sentenza di condanna si è tenuto conto che il POS "non conforme", oltretutto, non precisava il numero dei dipendenti presenti in cantiere, né il modello delle attrezzature usate.

Da www.quotidianosicurezza.it

[Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti, linee guida Regione Lombardia](#) di Daria De Nesi

Approvate dalla Regione Lombardia con D.g.r. 3753 del 11 luglio 2012 le linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR).

Il documento aggiorna il precedente, emesso nel 2004 e ha l'obiettivo di facilitare i Comuni in cui sono presenti aziende a rischio d'incidente rilevante, o sul cui territorio ricadano gli impatti degli scenari incidentali individuati da tali aziende nella stesura dell'ERIR Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti.

Perseguendo l'obiettivo di rendere oggettivi e uniformi sul territorio regionale i criteri applicativi del D.lgs. 334/99 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" le linee guida definiscono:

- "le informazioni necessarie e il formato attraverso cui tali informazioni devono essere trasmesse dai gestori degli stabilimenti alle amministrazioni comunali;
- le procedure per l'elaborazione dell'ERIR;
- la cartografia minima da allegare all'ERIR;

- l'iter di approvazione dell'ERIR all'interno della pianificazione comunale."

La prima sezione del documento è relativa alla "Valutazione della compatibilità territoriale degli stabilimenti a RIR nella Regione Lombardia", valutazione che deve avvenire mettendo in relazione diversi aspetti tra cui, a titolo di esempio, la configurazione del territorio, la tipologia dell'impianto, le dotazioni di sicurezza e la formazione del personale.

La determinazione della compatibilità deve procedere pertanto individuando le aziende a RIR che sono sul territorio, le ipotesi incidentali di riferimento, le distanze di danno collegate agli eventi incidentali, il loro impatto sugli elementi vulnerabili del territorio. Le linee guida forniscono quindi indicazioni per effettuare queste valutazioni tra cui i parametri per individuare le distanze di danno, e l'elencazione e classificazione degli elementi vulnerabili.

Nella seconda sezione il documento presenta l'ERIR e definisce puntualmente quando è necessario e cosa deve contenere, fornendo chiare indicazioni anche sugli allegati che necessariamente devono essere prodotti insieme all'elaborato documentale...

[linee guida ERIR Regione Lombardia.](#)



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.puntosicuro.it

[Sull'applicazione delle procedure di estinzione del reato](#)

L'estinzione del reato ex d.lgs.758/94 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia il contravventore ma la società alla quale appartiene. Commento a cura di G. Porreca.

Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 18914 del 17 maggio 2012 (u. p. 15 febbraio 2012) - Pres. Mannino - Est. Mulliri - P.M. Izzo - Ric. S. A.

Breve e lapidaria è questa sentenza della Corte di Cassazione sull'applicazione del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, contenente "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", il quale nel 1994 introdusse nell'ambito del codice penale delle procedure di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Spesso la Corte di Cassazione si è occupata dell'applicazione del D. Lgs. n. 758/1994 ma questa volta la sentenza riguarda un caso che si è poche volte in passato riscontrato nelle espressioni della suprema Corte e cioè in particolare le modalità di pagamento in sede amministrativa della somma ridotta pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa al quale viene ammesso il contravventore da parte dell'organo di vigilanza se lo stesso ha adempiuto ad una prescrizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pagamento che rappresenta una delle condizioni che il legislatore ha fissato con l'art. 24 dello stesso D. Lgs. perché possa essere dichiarato estinto il reato. Sostiene la suprema Corte in questa sentenza che l'estinzione del

Da www.studiocataldi.it

[Infurtuni sul lavoro: Cassazione, niente indennizzo per infortunio mentre si va al lavoro in bicicletta.](#)

Non può essere considerato un infortunio sul lavoro (cd. infortunio in itinere quello che si verifica mentre ci si reca in bicicletta al lavoro. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione spiegando che se ci sono autobus per coprire quel tragitto, il lavoratore può benissimo usare il mezzo pubblico che risulta anche più comodo. La decisione è della sezione lavoro che con sentenza n. 7970/2012 ha rigettato le richieste di una impiegata che era caduta con la bici nel tragitto casa-ufficio.

Inizialmente il tribunale di Milano accoglieva la sua domanda diretta ad ottenere l'indennizzo da parte dell'Inail. Il verdetto veniva però ribaltato dalla corte d'appello sul rilievo che la donna non aveva dimostrato la necessità di utilizza-

reato contravvenzionale ex D. Lgs. n. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma corrispondente alla sanzione ridotta non sia il contravventore ma la società alla quale lo stesso appartiene. ...

Il fatto, la condanna e il ricorso in Cassazione.

Il G.I.P. presso il Tribunale ha condannato (con rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) il datore di lavoro di una società per avere occupato alle proprie dipendenze un adolescente, quale aiuto cameriere sottoponendolo a visita medica, però, solo dopo la data di assunzione.

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore, ed ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata denunciando una violazione di legge in relazione alla applicazione degli artt. 20, 21, 23 e 24 del D. Lgs. n. 758/1994 in quanto l'avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa avrebbe dovuto comportare una declaratoria di estinzione del reato ex art. 24 o, comunque, una improcedibilità dell'azione penale perché non vi era stata notifica della contravvenzione all'imputato personalmente. Veniva contestata in particolare la decisione del G.I.P. di negare il proscioglimento sulla base del rilievo che la sanzione amministrativa era stata pagata dalla società e non dal contravventore. Il ricorrente ha, altresì, messo in evidenza la contraddittorietà della motivazione indicata nella sentenza nel momento in cui è stata valorizzata la differenziazione tra società e contravventore materiale, ai fini dell'esclusione dell'effetto liberatorio del pagamento operato dalla società, e non è stato tenuto invece in conto la necessità di notificare il verbale di ispezione direttamente all'imputato autore dell'infrazione e non alla società.

... [continua a leggere.](#)

re il proprio mezzo di trasporto specie se si considera il fatto che il tragitto era coperto dal servizio di trasporto pubblico.

Il caso finiva dunque in Cassazione dove la donna sosteneva che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare le sue condizioni di salute e familiare che rendevano consigliabile l'uso della bicicletta.

Una tesi che non ha convinto i giudici di piazza Cavour che hanno così convalidato la decisione della Corte territoriale sottolineandone la correttezza del percorso logico laddove si è evidenziato che "il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie preferenziali".

L'uso del mezzo pubblico, si legge in sentenza, avrebbe garantito oltretutto alla lavoratrice maggiore comodità e minore disagio nel conciliare le sue diligenze familiari lavorative. (N.R.)

Da www.porreca.it

[Bocciato dal Governo il progetto di istituire una Procura nazionale sugli infortuni sul lavoro.](#)

Malgrado le iniziali manifestazioni d'interesse il Governo alla fine ha bocciato il progetto di istituire in Italia una Procura nazionale sugli infortuni sul lavoro. "Una struttura del genere potrebbe innescare richieste a catena difficili da gestire" ha così giustificato il diniego all'attuazione del progetto il ministro della Salute, Renato Balduzzi. La proposta del progetto proveniva dal PM dott. Raffaele Guariniello secondo il quale le leggi avanzate in Italia ci sono ma è anche consolidata l'idea che si possano violare impunemente.

"Sarebbe il momento di passare a una nuova organizzazione giudiziaria, altamente specializzata", aveva sostenuto il magistrato, "una procura della Repubblica che abbia una competenza estesa a tutto il territorio nazionale, per le ipotesi di reato più significative" Lo stesso magistrato, inoltre, esprimendo l'auspicio che si proceda alla promozione di un registro nazionale sui tumori che "non sia solo di studio", ma che supporti l'avvio di indagini e processi, ha puntato il dito contro un problema 'storico' che l'Italia sconta sul fronte giudiziario e cioè la presenza di leggi spesso molto avanzate ma che rimangono ampiamente disattese. Una realtà, secondo Guariniello, che consolida appunto l'idea sostanziale che le regole ci siano, ma che si possano violare impunemente.

Da www.quotidianosicurezza.it

[Al CSE spetta il collegamento tra impresa appaltatrice e committente.](#)

Chi tiene i collegamenti tra impresa appaltatrice e committente? La questione si è ripresentata nel dispositivo della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 17 agosto 2011, n. 32142) che ha ribadito la responsabilità del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE - art. 98, TU 81/08.) al quale compete, appunto, anche il collegamento tra impresa appaltatrice e committente. Obiettivo, quello di garantire la migliore organizzazione del lavoro rispetto alla tutela antinfortunistica.

In particolare sono a suo carico i compiti di:

adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

vigilare sul rispetto dello stesso;

sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.

Nel fatto giudicato, il CSE fu condannato perché:

aveva ommesso di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice dei lavori;

avrebbe dovuto effettuare una più tempestiva ed attenta opera di vigilanza in loco;

avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso, controllando in ciascuna fase e specialmente per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza.

Nel caso oggetto di giudizio, il CSE avrebbe dovuto verificare la effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni (la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall'alto, eventualità che si realizzò di fatto con conseguente danno subito da un lavoratore).

Nella sentenza 32142/11 si è fatto osservare che al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente.

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

Edizioni Palinsesto

Lunedì 22 Ottobre 2012 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Roma in occasione della presentazione del volume "La fabbrica e l'accademia", si terrà un seminario su "partecipazione e sicurezza sul lavoro".

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Insieme alla prenotazione della partecipazione è possibile prenotare una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", di P.Gentile, che verrà fornito con lo sconto del 20% a coloro che lo hanno prenotato in occasione del seminario (costo di copertina E. 12,50).

Informazioni e prenotazioni: fax: 06.45498463 e-mail: info@rs-ergonomia.com

Da www.diario-prevenzione.it

UE : 17 milioni di euro spesi per una ricerca per smantellare le norme per la sicurezza sul lavoro.

La Direzione generale impresa della Commissione Europea ha speso 17 milioni di euro in una consulenza affidata da un gruppo di esperti (il Consorzio) per redigere un progetto devastante.

Il risultato di questo straordinario lavoro è il seguente: fare risparmiare le imprese che, qualora il progetto andasse in porto non dovranno più redigere il documento di valutazione dei rischi (neppure quello semplificato) e in sostanza non dovranno più svolgere azioni di risk assessment, un ritorno alla gestione dei rischi random e senza un metodo di lavoro come negli anni '60. Riportiamo da questo documento :

<.....Questa sola misura, secondo gli esperti, farebbe scendere i costi attuali per la prevenzione del 31% (pari a 834 milioni di euro), ma equivarrebbe – secondo l'Istituto della Ces

per la salute e la sicurezza, Hesa - a minare tutta l'impalcatura della strategia europea per la prevenzione dei rischi sul lavoro dettata dalla direttiva "quadro" 89/391/EEC (in particolare, il nostro Titolo I del Testo unico).

Le proposte non si fermano qui. L'Hlg (noto a anche come "Gruppo Stoiber", dal nome del suo presidente, ex leader conservatore della Baviera) suggerisce alla Commissione diverse altre "raccomandazioni". Propone di definire indirizzi comuni che restringano il campo delle attività ispettive ai soli settori a maggior rischio, con un risparmio per gli oneri amministrativi delle imprese del 12% (pari a 109 milioni di euro) e limitare in generale la frequenza delle ispezioni, così da ridurre i costi di un altro 7% (15 milioni di euro). ...

... Ma nel budget di 17 milioni di euro non era previsto uno studio sugli impatti che queste scelte produrranno sulla vita e sulla salute di migliaia di lavoratori. Questo aspetto non interessa i componenti del Gruppo Stoiber scelti dal Presidente della Commissione Barroso: loro non salgono sui ponteggi dei cantieri...

Da www.diario-prevenzione.it

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: INTELLIGENZA E OTTUSITA' DEI CRITERI.

Di Gino Rubini

E' indubbio che una serie di procedure normative siano a volte lo specchio della ottusità burocratica che obbliga ad azioni che poco hanno a che fare con il buon senso e il valore d'uso delle stesse. Vi è poi dall'altra parte la frenesia iconoclastica dei semplificatori ottusi che distruggono , a volte consapevoli, altre volte senza rendersene conto, strumenti di lavoro di grande importanza nel lavoro preventivo.

Il governo sta affrontando il tema della semplificazione del d.lgs 81/08 e smi. Il rischio più serio è che i cosiddetti tecnici al governo attuino le semplificazioni sotto dettatura di alcune associazioni datoriali senza rendersi conto di cosa stanno facendo. Oppure, come afferma qualche malizioso, rendendosi pienamente conto...

Alcuni esempi per argomento sui temi sui quali s'intendono operare le semplificazioni :

- prestazioni lavorative di breve durata: con D.M. si prevederanno misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento;

Commento : la permanenza in azienda del lavoratore per meno di 50 giorni all'anno non può e non deve essere l'unico criterio di riferimento per ridurre la formazione e l'informazione e la sorveglianza sanitaria. Vi sono lavori temporanei ad elevatissimo rischio come la manutenzione dei reattori chimici, impianti di produzione, depurazione , in ambienti confinati che durano poche settimane durante le quali la mancanza di un'adeguata informazione e formazione può mettere il lavoratore a rischio di ammalarsi o di morire....

Insero pubblicitario

Studio di traduzioni e interpretariato

Portoghese europeo, portoghese brasiliano, spagnolo.

Corsi di lingua individuali e per gruppi.

Agenzia di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di eventi

Informazioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-ergonomia.com



Appuntamenti

Zelarino (VE) 2 ottobre 2012

Centro Pastorale Cardinal Urbani - Via Visinoni 4/C

[Convegno sul "Nuovo regime di verifiche periodiche per le attrezzature"](#)

A.I.MAN. - Associazione Italiana Manutenzione in collaborazione con Lisa servizi

Santa Margherita di Pula (CA) 3-6 ottobre 2012

Forte Village Resort

[45° Congresso Nazionale della SITI Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica](#)

Il tema del 45° Congresso "La Prevenzione e la Sanità Pubblica al servizio del Paese: l'Igienista verso le nuove esigenze di salute".

Modena 11 - 12 ottobre 2012

QUARTIERE FIERISTICO DI MODENA

[VII edizione di Ambiente Lavoro Convention](#)

Comunicati stampa:

25/06/2012 [MODENA FIERE, 11 - 12 OTTOBRE 2012: VII EDIZIONE DELLA CONVENTION NAZIONALE DEI RESPONSABILI DELL'IGIENE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO.](#)

20/07/2012 [LE MALATTIE PROFESSIONALI: TEMA FOCALE DI AMBIENTE LAVORO CONVENTION](#)

Roma 22 ottobre 2012 - ore 10.00 - 13.00

in occasione della presentazione del volume "La fabbrica e l'accademia", di P. Gentile si terrà un **seminario su "Partecipazione e sicurezza sul lavoro"**. Il seminario analizzerà il modello di intervento sull'ambiente di lavoro proposto da Ivar Oddone e Gastone Marri nella famosa dispensa sull'ambiente di lavoro.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail: p.gentile@s3opus.it, fax: 06 45498463

Insieme alla prenotazione della partecipazione è possibile prenotare una copia del volume "La fabbrica e l'accademia" che verrà fornito con lo sconto del 20% a coloro che lo hanno prenotato in occasione del seminario (costo di copertina E.12,50 – prezzo E. 10,00).

Milano 25 e 26 Ottobre

[Convegno Nazionale Spazi Confinati](#)

Politecnico di Milano aula convegni De Donato.

Scopo della manifestazione, dopo circa un anno dall'entrata in vigore del DPR 177/2011, è quello di fare il punto sui diversi problemi interpretativi e applicativi che la nuova normativa ha evidenziato.

[Convegno nazionale SNOP: I Servizi di Prevenzione : quale futuro ?](#) I temi affrontati saranno:

le politiche della salute ,le pratiche in Sanità Pubblica ,presente e futuro dei Servizi di Prevenzione. Interazioni collaborazioni del medico Competente e gli altri operatori della prevenzione.

La Provincia di Piacenza in collaborazione con AUSL, Direzione territoriale del lavoro, INPS, INAIL, i Comuni di Piacenza, Castelsangiovanni e Fiorenzuola e la Camera di Commercio di Piacenza, promuove un [ciclo di seminari informativi rivolti alle imprese sui temi della sicurezza](#), dei contratti di lavoro e in merito agli incentivi alle assunzioni. Tra questi segnaliamo:

Castelsangiovanni 18 ottobre. Ore 14.00 - 18.00

"Sicurezza sul lavoro".

Piacenza 29 novembre. Ore 14.00 – 18.00

"Sicurezza sul lavoro".

OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo, una analisi interpretativa di Pietro Ferrari sulla figura e gli obblighi del Medico Competente secondo il D.Lgs 81/08

LE NORME SILENTI: IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 39 D.LGS. 81/08 di Pietro Ferrari

Propongo, senza pretesa, di intendere la definizione nel titolo come quelle norme che, vuoi perchè sembrano non mostrarsi immediatamente cogenti, vuoi perchè non implicano direttamente sanzione, vengono colpevolmente sottovalutate, se non trascurate.

Emblematica, in questo senso, appare la norma, di assoluta novità, contenuta nel primo comma dell'art. 39 D.Lgs. 81/08 ("Svolgimento dell'attività del medico competente"):

1. L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)).

Ciò sta a significare, molto semplicemente, che essa attività deve venir svolta in conformità con tali principi. Non sembri inutile e tautologica tale specifica. Vedremo infatti la qualità fondativa della norma appena riportata.

Nel dibattito che caratterizza la figura ed il ruolo del medico competente, come ri-definiti nel D.Lgs. 81/08, la norma introduttiva dell'art. 39 non pare venir sottoposta a particolare attenzione.

Forse perchè, in genere, si tende a dare per scontato ciò che scontato non è: la *qualitas* professionale e deontologica dell'attività di medico competente.

Sgombriamo subito il campo da equivoci: non si manifesta qui alcuna animosità (pure, assicuro, in certe occasioni, giustificabilissima)¹ con riguardo all'operare dei medici competenti. Qui si vuole considerare ciò che la legge stabilisce – e dunque impone- si debba fare.

Se noi consideriamo i contenuti del comma 1, rileviamo, in primo luogo, il compito da parte del M.C. di rispettare i doveri generali di libertà, indipendenza e dignità della professione.

"Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità umana..

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona." [art. 3 del **codice deontologico della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici**]

Non diversamente, il Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro (dell'ICOH) richiama i doveri di competenza, integrità ed imparzialità; di indipendenza professionale; di equità, non-discriminazione e obbligo di comunicazione.

Ma, in più, esso definisce inequivocabilmente quali sono i doveri e i compiti del M.C.

"Obiettivo primario della Medicina del Lavoro è quello di salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo e di proteggerne le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro.

Nel perseguire tale obiettivo, gli Operatori di Medicina del Lavoro (OML) dovranno fare uso di validi metodi di valutazione del rischio, dovranno proporre misure preventive efficaci e quindi controllarne l'applicazione.

Gli OML dovranno assistere con competenza e chiarezza i datori di lavoro sulle modalità di adempimento delle proprie responsabilità per quanto concerne la sicurezza e la salute sul lavoro, e i lavoratori per quanto riguarda la protezione e la promozione della salute in rapporto all'attività lavorativa: ..." (punto 1°)

A ciò si aggiunga che il comma 1 dell'art. 39 viene a rappresentare, per la prima volta, un aspetto grandemente significativo. Aspetto da me già più volte evidenziato, la cui individuazione è da attribuirsi a più autorevoli commentatori, *in primis* il Prof. Gabriele Marra.

Tale aspetto contempla l'evidenza che il comma 1 procede alla giuridificazione della fonte (il Codice ICOH); di modo che *"quello che per sua natura è un catalogo di valori"* viene trasformato, ad effetto della giuridificazione *"in obblighi di legge coattivamente presidiati"* (G. Marra).

E' d'altronde impressionante – e non casuale- la coerenza tra i passaggi del Codice ICOH appena riportati con il dettato del decreto legislativo 81/08 s.m.i.

Vediamo che, secondo quelli, il M.C. ha come "obiettivo" nella sua attività, quello di *"salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori"* attraverso il dominio di una valida strumentazione tecnico scientifica e la (conseguente) capacità di proporre -controllandone poi l'applicazione- *"misure preventive efficaci"*.

¹ E' da risapersi, giusto per capire, che -secondo una statistica non remota- un numero limitatissimo di medici competenti seguono, ciascuno, fino ed oltre 1.000 aziende; che un numero limitato ne segue, pro capite, alcune centinaia; che molti ne seguono, ciascuno, alcune decine; che moltissimi ne seguono più di dieci.

Solo così potrà -secondo previsione dell'art. 25, comma 1, lettere b) ed m), D.Lgs. 81/08- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria "attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;" e partecipare "alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;" .

Si richiama come, nel primo caso, la violazione dell'obbligo venga sanzionata con la pena alternativa dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro (il D.Lgs. 106/09 ha ridotto così l'originaria ammenda che era da 1.000 a 4.500 euro); mentre, nel secondo, il D.Lgs. 106 ha tolta la sanzione amministrativa pecuniaria che era da 1.000 a 3.000 euro.

La norma di legge e l'impegno deontologico (peraltro giuridificato) impediscono al M.C. che possa assumere un qualche valore l'eventuale <ricatto contrattuale> posto in essere da un datore di lavoro. E tuttavia, a ulteriore e miglior protezione dell'attività del medico competente, l'art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) punisce il datore di lavoro che non effettui la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento conseguente in collaborazione con il M.C.; che non abbia richiesto "al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto;"; che non abbia fornito al M.C. tutte le "informazioni" previste; che non abbia provveduto -con la collaborazione del M.C.- a porre in essere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; che non abbia tenuto conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza

Resta peraltro impregiudicata la facoltà del M.C. di rivalersi, in sede di procedimento civile², nel caso di risoluzione <strumentale> del rapporto contrattuale; in quella sede potrà senz'altro far valere la violazione dell'obbligo (..pur non sanzionata) per il DdL di assicurare "al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia" (art. 39, comma 4).

Così come, per altro verso, è fatta salva la facoltà del datore di lavoro di rivalersi (sia contrattualmente che giudizialmente) in conseguenza di danni subiti per negligenza e/o imperizia attribuibili all'operato del M.C. .

Esiste nel D.Lgs. 81/08, e non può essere sottaciuta, una discrasia tra norme relative agli obblighi della valutazione dei rischi.

Fatto salvo l'obbligo fondamentale, la responsabilità prima e indelegabile di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) : "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 [il DVR];", i problemi hanno inizio quando si viene a trattare dell'obbligo per il M.C. di partecipare alla valutazione dei rischi e alla programmazione delle misure preventive e protettive.

L'ansia interventista e correttiva dell'allora Ministro Sacconi, avrebbe ben potuto, sull'oggetto, placarsi. E contribuire a risolvere le contraddizioni nel testo, determinate dal pessimo coordinamento di norme.

Infatti mentre gli artt. 2 (Definizioni) e 25 (Obblighi del medico competente) definiscono limpidamente -come vedremo- il dovere di partecipazione del M.C. alla valutazione dei rischi (perciò prevedendo sempre la presenza del M.C. nel processo valutativo), gli artt. 18, comma 1, lett. a), 28, comma 2 e 29, comma 1, condizionano tale presenza all'individuazione della necessità di porre in essere la sorveglianza sanitaria (retaggio, invero, del D.Lgs. 626/94; anche, però, sciatta sussunzione di quella norma).

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)

2. [il DVR] ..deve esser munito.. ai soli fini della prova della data di sottoscrizione.. [dalla firma] del medico competente, ove nominato,...

Art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento [DVR]..in collaborazione con il.. medico competente, nei casi di cui all'art. 41 [Sorveglianza sanitaria].

La domanda che all'epoca era sorta spontanea ai più, si poneva all'incirca in questi termini: ma com'è possibile che il M.C. possa contribuire a stabilire se è necessaria la sorveglianza sanitaria quando il M.C. stesso può venire nominato soltanto dopo che sia stata identificata la necessità della sorveglianza sanitaria?

A tale domanda, e alla contraddizione in essa resa evidente, si era cercato di rispondere considerando la *ratio legis*, evidentemente diversa da quella rappresentata precedentemente nel D.Lgs. 626/94 s.m.i.

² E neppure è vietato, al M.C., il rivolgersi all'organo di vigilanza territorialmente competente.

L'art. 17, comma 1, lett. a), del 626, si limitava infatti a prevedere che il M.C. dovesse collaborare alla predisposizione dell'attuazione delle misure a tutela, mostrando, con ciò, di richiamare ad una fase successiva a quella della valutazione.

Art. 17 D.Lgs. 626/94 Il medico competente

1. il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro.. sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;"

Anche se, già allora, ci si sarebbe potuto chiedere da dove mai -se non dalla partecipazione alla valutazione dei rischi- dovessero venire al M.C. la "specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda" e la specifica conoscenza "delle situazioni di rischio". In effetti, a ben vedere, potevano rinvenirsi specifiche disposizioni <annidate> nell'art. 4 (Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto). Qui infatti il comma 5, lett. g), impegnava il datore di lavoro a richiedere "l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;" e il comma 6 lo impegnava a effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il documento conseguente "in collaborazione.. con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,..".

Diverso era però, all'epoca, il quadro di sistema. Meno puntuale nel definire il ruolo attivo, e proattivo e sinergico, delle diverse figure della prevenzione aziendale.

Le norme -pur presenti, anche se <annidate>- non vennero dunque efficacemente rese esigibili.

Con l'emanazione del D.Lgs. 81/08, vengono però ridefiniti il ruolo ed il quadro delle responsabilità del M.C.

A ciò contribuisce il successivo decreto integrativo e correttivo, il D.Lgs. 106/09 (uno dei pochi aspetti positivi del 106), introducendo una sanzione penale, per reato proprio, nei confronti del M.C. che non abbia collaborato con il DdL e con il SPP alla valutazione dei rischi³ (3).

Sono l'art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. h) e l'art. 25 (Obblighi del medico competente), comma 1, lett. a), a definire l'obbligo: ed è l'art. 58 (Sanzioni per il medico competente), comma 1, lett. c), a sanzionarne la violazione.

Art. 2 (Definizioni)

1. h) <<medico competente>>: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Art. 25 (Obblighi del medico competente)

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro.. alla valutazione dei rischi, anche ai fini, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,...

Art. 58 (Sanzioni per il medico competente)

1. il medico competente è punito:

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, ed l);

Oggi, dunque, possiamo ben dire che la norma riguardante la figura ed il ruolo del M.C. nella valutazione dei rischi e nella predisposizione di misure preventive è inequivocabile e tassativa (la sua violazione è peraltro sanzionata, sia con riguardo al datore di lavoro che al M.C. medesimo, con sanzioni penali alternative e/o con sanzioni amministrative pecuniarie).

La nomina del M.C. è dunque sempre obbligatoria rispetto alla valutazione dei rischi⁴.

Impedita, al contrario, nel caso la valutazione dei rischi non evidenzia, poi, la necessità di applicare la sorveglianza sanitaria. Ancora obbligatoria, infine, nel caso la valutazione dei rischi stabilisca "nei casi previsti dalla normativa vigente" l'obbligo della sorveglianza sanitaria⁵.

Si dovrebbero perciò prevedere distinte forme di contrattualizzazione: l'una relativa alla partecipazione del M.C. alla valutazione dei rischi ed all'elaborazione del documento conseguente (DVR); l'altra relativa alla eventuale riconosciuta necessità della sorveglianza sanitaria -e dunque al processo di miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza e salute

³ Anna Guardavilla "Profili di responsabilità del medico competente", in GIMLE 2010.

⁴ Anche il combinato tra "[il M.C.] collabora.. alla attività di formazione e formazione.. per la parte di competenza, e alla organizzazione del primo soccorso.." (art. 25, comma 1, lett. a)) e l'obbligo del datore di lavoro di "designare preventivamente i lavoratori incaricati.. di primo soccorso.." (art. 18, comma 1, lett. b)), corrobora la prescrizione che il M.C. debba venir coinvolto sempre, fin da subito, nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure conseguenti.

⁵ Lo spettro normativo e regolamentare che richiede l'attivazione della sorveglianza sanitaria è tuttavia ormai così ampio da rendere davvero residuale l'ipotesi contraria.

delle lavoratrici e dei lavoratori (processo comprensivo, perciò, di eventuali rielaborazioni del DVR, ex art. 29, comma 3)- secondo il seguente schema:

- **in caso di costituzione di nuova impresa, o di radicale modifica dell'attività produttiva:** va contrattualizzata la collaborazione del M.C., secondo la previsione -decisiva- dell'art. 25, comma 1, lett. a): "*collabora.. alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria..*". Se la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento dovessero escludere la necessità della sorveglianza sanitaria, il contratto andrà a naturale risoluzione⁶. Il comma 3-bis dell'art. 18 porta a ritenere che tale risoluzione si collochi entro il termine (massimo) di 90 giorni;
- **nel caso la valutazione dei rischi abbia individuato la necessità di porre in essere la sorveglianza sanitaria (o nel caso di subentro, sempre in questa ipotesi, di altro M.C.):** va contrattualizzata la <collaborazione> del M.C. per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, ex art. 41, e per il contributo al miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori, secondo le previsioni degli artt. 2, comma 1, lett. h) e 18, comma 2;⁷

Art. 2 (Definizioni)

1. h) <<medico competente>>.. *collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;*"

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

2. Il datore di lavoro fornisce.. al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui alla lettera r) [infortuni] e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Se torniamo ora a considerare il comma 1 dell'art. 39, vediamo come esso possa rappresentare -credo senza tema di esagerazione- una **norma di chiusura**⁸ rispetto agli obblighi connessi all'attività di medico competente. Nel senso che tutti li ricomprende, con-chiudendo l'ambito dei doveri e delle responsabilità.

In questo preciso senso, essa travalica la "evidente genericità del modello di condotta sanzionato come doveroso" (Trib. Pisa, sent. n. 1756, 7.12.2011), richiamando -oltre gli specifici modelli di condotta previsti nel "T.U."- l'obbligo generale e inderogabile.

Siamo dunque in presenza di una norma di straordinaria importanza -norma fondativa della responsabilità, ho accennato in inizio-, rispetto alla quale la stessa giurisprudenza (oltre che, ovviamente, gli organi di vigilanza e gli stessi M.C.) non potrà che porsi in confronto⁹.

Che l'attività del medico competente debba svolgersi secondo i principi della Medicina del Lavoro, come rappresentati nel codice etico della ICOH, e dunque utilizzando "*validi metodi di valutazione del rischio*" sembra richiamare, per analogia, (e come importanza), il criterio della massima sicurezza tecnologicamente attuabile¹⁰. L'obbligo di partecipazione per il M.C. al programma di educazione continua in medicina (ECM)¹¹ di cui al comma 3 dell'art. 38 (Titoli e

⁶ In tal senso sembra muoversi la lettera e) dell'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), nella parte in cui prescrive che il DVR debba contenere l'indicazione del nominativo "*del medico competente che ha [mentre la logica della proposizione, trattando delle figure partecipi, imporrebbe il "hanno"] partecipato alla valutazione del rischio;*".

⁷ In questo senso, già l'Ing. G. Porreca: il M.C. deve esser presente "*in una fase preliminare collaborativa e di consulenza medica ed in una fase successiva ed eventuale di sorveglianza sanitaria..*". Per cui discende che "*il primo intervento che il medico competente è chiamato ad operare presso qualsiasi azienda è quello di collaborazione, quale consulente medico, nella valutazione dei rischi e nella gestione della sicurezza sul lavoro e che solo successivamente può essere nominato per la effettuazione della eventuale sorveglianza sanitaria*". [G.Porreca: La figura del medico competente nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: un collaboratore indispensabile per il datore di lavoro.]

⁸ Se invece dovesse trattarsi di esagerazione, parliamo pure di "una sorta di norma di chiusura".

⁹ Conforta tale affermazione (pur senza risolverla), la recente condanna -seconda in un anno- da parte del Tribunale di Pisa nei confronti di un M.C. per omessa collaborazione nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure conseguenti. Significativo è rilevare come la prima condanna, invece, sia conseguita alle incongruenze e scollature del protocollo sanitario rispetto al documento di valutazione dei rischi.

¹⁰ Pur essendo, in realtà, già sufficiente quello di "scienza e coscienza". Non scordiamo, tuttavia, che l'art. 25, comma 1, lett. b), impegna il M.C. a tenere "*in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati*".

¹¹ Con bonaria malizia, si segnala -per i fattori del rapporto necessario obbligo=sanzione- che l'obbligo in questione non è assistito da corrispondente sanzione nell'art. 58; eppure, esso obbligo, rappresenta la

requisiti del medico competente) ha appunto lo scopo di non consentire al M.C. l'ignoranza degli aggiornamenti normativi e dei migliori raggiungimenti tecnici e scientifici¹².

Solo una buona padronanza degli uni e degli altri consentirà al M.C. di svolgere il suo ruolo nel rispetto dei termini di legge. A condizione che a quelli si accompagnino permanentemente il *pathos* etico e deontologico ed il *logos* dell'indipendenza e dell'equità¹³ (13).

Il tutto, come previsto dalla norma generale rappresentata dal comma 1 dell'art. 39.



Le iniziative di **S3 Opus**

Master Ergonomia: Corso di perfezionamento in Ergonomia organizzativa e Rischi psicosociali del lavoro.

Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare e partecipativa, specialisti in grado di analizzare, diagnosticare e correggere ergonomicamente le criticità e i rischi presenti nelle organizzazioni.

Ergon intende rispondere in particolare alle esigenze derivanti dagli obblighi previsti dal "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs 81/2008) che ha esteso l'obbligo per le aziende di provvedere alla valutazione oltre che dei rischi fisici, chimici e biologici, anche del rischio stress lavoro-correlato, ormai considerato una delle più rilevanti patologie occupazionali emergenti.

Per richiedere maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0669190426 o inviare una richiesta alla [Segreteria didattica](#).

Durata: 120 ore di formazione di cui 24 a distanza, 76 di lezione e 20 di progettazione assistita.

Docenza:

La docenza è fornita da un gruppo multidisciplinare di qualificati esperti, provenienti da Università, Istituzioni pubbliche, Aziende private e Consulenza specialistica.

Modalità di svolgimento: Il Corso si svolgerà a Roma, ogni giovedì.

Paolo Gentile
La fabbrica e l'accademia
Lezioni di ergonomia
Edizioni Palinsesto

**Lunedì 22 Ottobre 2012 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Roma
in occasione della presentazione del volume "La fabbrica e l'accademia",
si terrà un seminario su "partecipazione e sicurezza sul lavoro".**

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Insieme alla prenotazione della partecipazione è possibile prenotare una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", di P.Gentile, che verrà fornito con lo sconto del 20% a coloro che lo hanno prenotato in occasione del seminario (costo di copertina E. 12,50).

Informazioni e prenotazioni: fax: 06.45498463 e-mail: info@rs-ergonomia.com

condizione necessaria "Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.." (c. 3, art. 38).

¹² "Gli OML [operatori di medicina del lavoro] dovranno mantenersi continuamente informati sul ciclo produttivo e sull'ambiente di lavoro, oltre a migliorare le proprie competenze ed aggiornare le proprie conoscenze tecnico-scientifiche sui fattori di rischio professionali e sulle misure più efficaci per eliminare o ridurre i relativi rischi. ..." (Codice internazionale di etica -ICOH, § Conoscenza e competenza).

¹³ "Sulla base del principio di equità, gli OML dovranno aiutare i lavoratori sia ad ottenere che a mantenere il loro posto di lavoro, nonostante eventuali problemi o handicap. ..."; "Uno dei requisiti base per svolgere una valida pratica di Medicina del Lavoro è la piena indipendenza professionale, il che significa che gli operatori devono essere completamente autonomi nell'esercizio delle loro funzioni, in modo da poter effettuare valutazioni e dare suggerimenti.. secondo scienza e coscienza. ..." (Codice internazionale di etica - ICOH, Introduzione p. 3. e 8.).



In Libreria

Quaderno dell'Osservatorio ACCREDIA "Salute e sicurezza sul lavoro" 1/2012

Presentato l'Osservatorio Accredia «Salute e sicurezza sul lavoro» realizzato in collaborazione con il Censis, con i contributi di Inail e Federchimica.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni.

Questo volume, frutto della collaborazione tra l'Università Politecnica delle Marche, la Environment Agency (England), la Scottish Environmental Protection Agency (SEPA), l'ARPA Basilicata, l'ARPA Emilia Romagna, l'ARPA Liguria, l'ARPA Piemonte, l'ARPA Campania, l'ARPA Marche, l'ARPA Sicilia con il ruolo di Agenzia capofila ed il coordinamento del Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" di ISPRA, rappresenta un prodotto particolarmente atteso dal mondo delle Agenzie Ambientali italiane che, pur non pretendendo di fornire soluzioni preconfezionate, persegue l'obiettivo di costituire un insieme di buone pratiche e tecniche per affrontare casi concreti che potrebbero effettivamente prospettarsi nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori operanti nelle Agenzie Ambientali medesime.

Otto regole vitali per chi lavora nell'edilizia

Vademecum

Opuscolo elaborato dal SUVA www.suva.ch

I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi

Opuscolo, indirizzato ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza, illustra le misure di prevenzione che devono essere adottate da coloro che svolgono attività lavorative che comportano rischi per la colonna vertebrale o per gli arti superiori o inferiori. I temi trattati sono: la movimentazione manuale dei carichi, l'adozione di posture incongrue, i movimenti ripetuti, le operazioni di traino e spinta, l'uso dei videotermini. A tal fine vengono anche esaminate lavorazioni tipiche di diversi settori lavorativi (sanità, edilizia, industria, uffici, ecc.).

Edizioni: INAIL - Aprile 2012

Disponibilità: [Consultabile anche in rete](#)

Informazioni e richieste: [contatta la Direzione INAIL della tua regione](#)

La sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana.

L'opuscolo, destinato a datori di lavoro e ad operatori, illustra i sistemi di prevenzione e protezione, di tipo gestionale, organizzativo e tecnologico, indicando gli interventi per migliorare le condizioni di lavoro nella particolare realtà lavorativa della raccolta dei rifiuti. All'interno sono riportate schede informative di sintesi, rivolte principalmente ai lavoratori, che rimandano ai contenuti del testo con differenti richiami cromatici.

Edizioni: INAIL - Settembre 2009

[Consultabile in rete](#)

Autori:

per la Contarp Centrale: A. GUERCIO, P. FIORETTI, L. FRUSTERI, R. GIOVINAZZO, E. INCOCCIATI, N. TODARO

per la Contarp Lombardia: B. PRINCIPE, P. SANTUCCIU

per la Contarp Sicilia: G. GIAQUINTA

per la Consulenza Statistico Attuariale : F. MARRACINO

Fotografie: P. De Santis, P. Fioretti, A. Guercio, N. Todaro

Disegni: N. Todaro

Disponibile il Manuale SVS–Sistema Valutazione Stress lavoro-correlato



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciacia,

P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

Il volume contiene le indicazioni metodologiche e gli strumenti di analisi collegati: il questionario QSLC (Questionario Stress lavoro Correlato), la griglia per la raccolta dei dati aziendali e il programma software che consente di raccogliere i dati su supporto informatico e di inviarli ad S3 Opus, che a richiesta può realizzare in modo semplice ed efficace l'elaborazione e l'analisi dei dati raccolti, la valutazione del rischio stress-lavoro correlato, nonché le principali reazioni dei lavoratori agli stimoli stressogeni.

Il volume è acquistabile on line all'indirizzo www.edizionipalinstesto.it

Prossima uscita in libreria il nuovo volume della
Collana Ergonomia, salute e sicurezza .

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

Edizioni Palinstesto

**Lunedì 22 Ottobre 2012 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Roma
in occasione della presentazione del volume "La fabbrica e l'accademia",
si terrà un seminario su "partecipazione e sicurezza sul lavoro".**

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Insieme alla prenotazione della partecipazione è possibile prenotare una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", di P.Gentile, che verrà fornito con lo sconto del 20% a coloro che lo hanno prenotato in occasione del seminario (costo di copertina E. 12,50).

Informazioni e prenotazioni: fax: 06.45498463 e-mail: info@rs-ergonomia.com